

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
1	<p>Nel caso di un'azienda agricola, che ha codice Ateco prevalente 01 "COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI", che svolge al proprio interno anche l'attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli con codice Ateco secondario (es. 10.39), può partecipare al bando se gli investimenti di efficientamento riguardano l'attività legata alla lavorazione o alla trasformazione?</p>	<p align="center">NO.</p> <p>L'avviso al paragrafo 2.1 punto 2 lettera c) indica che non possono beneficiare dell'aiuto le imprese operanti nei settori Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari <p align="center">Pertanto non possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole anche qualora la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti costituisca attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita all'interno dell'impresa agricola stessa o a rivenditori e/o a imprese di trasformazione</p>
2	<p>Nella scheda di preinformazione al capitolo massimali di investimento è scritto che ciascun proponente può presentare una sola domanda di partecipazione. Nel caso di Grande impresa (ad esempio una società con più supermercati allocati in città diverse) può presentare un unico progetto entro il massimale di 5 milioni che riguardano impianti fotovoltaici da allocare nei diversi punti vendita?</p>	<p>Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n° 870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n° 46 del 26/10/2018.</p> <p>Pertanto, si rinvia preliminarmente a quanto previsto dal paragrafo 2.2.1 lett. f) dell'Avviso a proposito della definizione di unità produttiva. In secondo luogo, si segnala che il paragrafo 3.1.3 dell'Avviso prevede che "Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all'intervento di tipologia A. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C o il solo intervento della tipologia B. Nel caso in cui l'intervento proposto preveda l'efficientamento energetico di un'unità produttiva articolata su più siti, tale condizione deve essere verificata per ogni sito oggetto di intervento".</p>
3	<p>I contributi ottenibili sono cumulabili col credito d'imposta?</p>	<p>Il paragrafo 3.6 dell'Avviso stabilisce: "Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili.</p>
4	<p>Per quel che riguarda il "Cumulo" degli aiuti concessi rispetto all'operazione finanziaria, nella scheda di preinformazione dell'avviso viene scritto: "Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili ". A tal proposito l'azienda cliente si chiede se potrebbe usufruire del Credito D'imposta per il Mezzogiorno per le spese ritenute ammissibili a tal proposito entro i limiti previsti dalla normativa dell'importo dell'investimento.</p>	<p align="center">Si veda risposta al quesito n° 3.</p>
5	<p>In relazione ai "MASSIMALI d'INVESTIMENTO ED INTENSITA' DI AIUTO" laddove si afferma che una PMI non può ricevere più di €200.000,00, qualora la PMI investa €400.000,00 per realizzare un impianto da fonti alternative TIPOLOGIA B il contributo dovrebbe essere pari ad €. 320.000,00 tuttavia stando alla scheda sarà effettivamente di MAX 200.000,00. Mi piacerebbe comprendere come mai nel preavviso si parla di €3.000.000,00 MAX (costo totale ammissibile) a progetto se il limite massimo è comunque di €200.000,00.</p> <p>Altresì CHIEDO se è possibile cumulare o sommare l'eccedenza non ammessa per limite, esempio di cui prima, con il CREDITO d'IMPOSTA Art. 1 comma da 98 a 108 legge 28/12/2015 nr. 208 chiaramente nei limiti di cui al Reg CEE 651/2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Si rimanda al paragrafo 3.2 punto 1 dell'Avviso approvato con D.D.G. n° 870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n° 46 del 26/10/2018. 2) Si veda la risposta al quesito n° 3.

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
6	<p>Una società Srl svolge l'attività d'impresa presso un'area (e relativo edificio) di proprietà di un'altra società Snc, attraverso contratto di comodato d'uso. La Srl (non proprietaria dell'area) paga i costi energetici e strutturali e tutto quanto necessari ai fini dell'esercizio dell'impresa; la Snc non sostiene alcun costo ma rimane solo proprietaria dell'area.</p> <p>Gradirei sapere se la Srl può partecipare all'Avviso di cui all'oggetto richiedendo il finanziamento.</p>	<p align="center">Si.</p> <p>Il paragrafo 4.4 punto 1 lett. I) dell'Avviso stabilisce che i richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di cui all'Allegato 1 con le modalità previste al paragrafo 4.2 e 4.3, i documenti di seguito indicati:</p> <p align="center">....</p> <p>titolo di proprietà o di disponibilità dell'unità immobiliare (opportunosamente registrato) in cui si realizza il programma d'investimento e, nel caso di edificio non di proprietà del soggetto proponente, anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'Allegato 12, resa ai sensi di legge in cui il proprietario dell'immobile dichiara di essere a conoscenza del fatto che il proponente presenta domanda a valere sull'avviso e che, nel caso in cui sarà beneficiario di finanziamenti, sarà soggetto al vincolo di destinazione triennale (quinquennale nel caso di grandi imprese) della unità immobiliare (computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo). Il titolo di proprietà o disponibilità dovrà essere corredato da documentazione attestante la destinazione catastale non abitativa dell'immobile in cui verrà realizzato l'investimento per l'efficientamento energetico dei processi produttivi alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell'impianto FER adibito all'autoconsumo".</p>
7	<p>Il bando prevede delle forme di contributo a fondo perduto per l'efficientamento energetico, in particolare, per installazione di impianti fotovoltaici presso piccole, medie e grandi imprese?</p>	<p align="center">Si.</p> <p>Il paragrafo 3.1 dell'avviso prevede (TIPOLOGIA B) "Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d'investimento proposto. Saranno agevolati gli interventi d'installazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione delle sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all'autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW". Si segnala che il paragrafo 3.1 punto 3 dell'Avviso prevede che "Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all'intervento di tipologia A. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C o il solo intervento della tipologia B.</p>
8	<p>La fornitura e posa in opera di un impianto o di un macchinario che comprenda le spese di progettazione e assistenza al collaudo dell'impianto, a titolo di esempio: fornitura, posa in opera ed assistenza all'allaccio alla rete elettrica, di un impianto fotovoltaico è considerato contratto "chiavi in mano"? Si chiede di specificare meglio tale tipologia di contratto escluso dalle spese ammissibili comma "r".</p> <p>Le spese di acquisizione di un sistema di monitoraggio che consenta di valutare in itinere ed ex post l'energia primaria risparmiata adottando le tipologie di intervento previste dal bando, possono essere ammesse al contributo?</p> <p>Le spese ammissibili sono desunte dal prezzario regionale o da un'analisi dei prezzi (perizia) giurata in tribunale; qualora in fase di realizzazione, il bene venga acquistato ad un prezzo inferiore, è possibile usufruire del contributo aggiuntivo per effettuare un upgrade della stessa tipologia di interventi (A o B)?</p> <p>La modalità di acquisto di un bene mediante leasing finanziario è compatibile con il presente bando? Un'azienda multisito che intende effettuare interventi su più siti produttivi, deve presentare un'unica domanda o una domanda per ogni sito oggetto di intervento?</p> <p>Le spese tecniche di progettazione degli interventi (Tipologia A e Tipologia B) sono ammesse a contributo?</p> <p align="center">Il contributo è cumulabile con il regime "de minimis"?</p> <p align="center">Il contributo è cumulabile con il credito di imposta?</p>	<p>1) Per contratto chiavi in mano si intende che: l'imprenditore (l'appaltatore) si impegna nei confronti del cliente (committente) a fornire tutte le prestazioni necessarie affinché l'opera (intervento finanziato) sia progettata, realizzata, completa e pronta per l'uso e/o suo esercizio.</p> <p align="center">2) No.</p> <p>3) Le economie realizzate in fase di intervento non possono essere ridestinate a nessun altro tipo di intervento.</p> <p align="center">4) NO, come indicato al paragrafo 3.4 punto 3, lett. q) dell'Avviso</p> <p>5) Un'azienda multisito che intende effettuare interventi su più siti produttivi, deve presentare un'unica domanda, così come previsto al paragrafo 2.2 punto 5 dell'Avviso.</p> <p>6) Le spese tecniche di progettazione non sono ammesse a contributo, così come indicato al paragrafo 3.4 punto 3 lett. b) dell'Avviso.</p> <p>7) Fermo restando che l'Avviso riguarda un regime d'aiuti in "esenzione" e non in "de minimis", si veda risposta al quesito n°3.</p> <p align="center">8) Si veda risposta al quesito n°3.</p>
9	<p>Sono ammissibili le seguenti categorie di imprese:</p> <p align="center">1) Concessionaria di auto?</p> <p align="center">2) Progettazione e produzione arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario?</p>	<p>I codici Ateco ammessi sono elencati all'interno dell'Allegato 13 dell'Avviso "Elenco codici ATECO". Inoltre, non possono beneficiare degli aiuti previsti i soggetti elencati al paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso.</p>
10	<p>Tra le azioni ammissibili vi sono anche progetti di adozione e certificazione di sistemi di gestione per l'energia conformi alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011?</p>	<p align="center">NO, come indicato al paragrafo 3.4 punto 3 lett. b) dell'Avviso.</p>

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
11	Verrà previsto nel testo pubblicato un tetto per non sfiorare il de minimis, il cui superamento configurerebbe se non erro aiuto alle imprese non in linea con i regolamenti europei?	L'Avviso pubblicato riguarda un regime d'aiuti in "esenzione" e non in "de minimis"
12	E' ammissibile un progetto che prevede investimenti alla tipologia B (fotovoltaico) e C (Diagnosi energetica) con importo di spesa preponderante abbinato ad un investimento Tipologia A con spesa minoritaria? Occorre rispettare una percentuale di spesa minima per la tipologica A abbinata alla B+C?	<p>1) Si. Fermo restando che l'investimento di tipologia B è ammissibile solo se abbinato ad un investimento di tipologia A, così come previsto dal paragrafo 3.1 punto 3 dell'Avviso, è ammissibile un progetto che prevede investimenti alla tipologia B e C con importo di spesa preponderante abbinato ad un investimento Tipologia A con spesa minoritaria</p> <p>2) Non è prevista una percentuale di spesa minima</p>
13	Con riferimento agli interventi di "Tipologia A" è possibile cumulare il contributo regionale con i titoli di efficienza energetica (alias certificati bianchi) erogabili dal GSE? Con riferimento agli interventi di "Tipologia B" il contributo copre anche le spese di investimento in sistemi di accumulo, al fine di garantire il rispetto del requisito dell'autoconsumo? Con riferimento agli interventi di "Tipologia A" e "Tipologia B" è possibile cumulare il contributo regionale per investimenti in efficienza energetica e in fonti rinnovabili con la misura del super ammortamento previsto dalla Legge di bilancio n° 205 del 27 dicembre 2017 (si veda capitolo 9 della circolare n°4/E del 30.3.2017 dell'Agenzia delle Entrate)?	<p align="center">1) Si veda la risposta al quesito n° 3.</p> <p>2) Si. In riferimento agli interventi di "Tipologia B" il contributo copre anche le spese di investimento in sistemi di accumulo.</p> <p align="center">3) Si veda la risposta al quesito n° 3.</p>
14	In quale categoria (reg 651/2017 art. 41 comma 6 lettera a, b o c) rientra un impianto fotovoltaico in autoconsumo? I contributi dell'avviso possono essere cumulati con i Certificati Bianchi?	<p>1) L'impianto FV in autoconsumo può essere ricondotto all'intervento di cui al comma 6 lettera a) dell'art.41 del Reg.651/2014</p> <p>2) NO. Il paragrafo 3.6 dell'Avviso stabilisce: "Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili.</p>

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
<p align="center">15</p>	<p>Il mantenimento di quanto previsto dall'art. 2.2 lettera O, dell'avviso di pre informazione, relativo all'azione 4.2.1, così come concepito, non favorisce, anzi penalizza aziende che hanno già nella loro disponibilità alla data di presentazione del bando, immobili esistenti destinati ad iniziative coerenti con gli obiettivi della 4.2.1. (se pur non da almeno due anni). Queste aziende, relativamente agli aspetti di efficientamento energetico, verrebbero così a trovarsi, in posizione di enorme svantaggio competitivo nei confronti di aziende che già operano da almeno due anni. Tali rilevanti svantaggi, soprattutto per le aziende energivore, potrebbero rendere non competitivo l'investimento nella sua interezza, mettendone così a rischio la realizzazione. Tutto quanto sopra, appare in netto contrasto con l'indirizzo generale del bando a favore dello sviluppo di nuove iniziative. Pertanto qualora fosse riconosciuto utile, potrebbe essere equo modificare/integrare con la dizione che segue:</p> <p align="center">1. Finalità e risorse 1.1 Finalità e obiettivi</p> <p>Per fase "pre-intervento" si intende la situazione antecedente l'intervento costituita da una base dati derivata dai consumi energetici relativi agli impianti, attrezzature e macchine del ciclo produttivo e agli impianti di illuminazione, dimostrati dai dati riportati nelle fatture energetiche, o in alternativa per gli impianti in fase di realizzazione, dai dati derivati da simulazioni ed analisi energetiche riferite ai dati progettuali desunti da un impianto di riferimento. Per impianto di riferimento si intende un impianto che assolve agli stessi obiettivi di processo con l'ausilio di tecnologie correnti tradizionali. La comparazione tra la soluzione riferita alla fase di pre-intervento e quella del progetto di efficientamento energetico per cui si richiede il finanziamento deve essere asseverata da un professionista esperto della materia (EGE).</p> <p align="center">2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità 2.2 Requisiti di ammissibilità</p> <p>o): aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 presso la sede o unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero avviare un nuovo progetto industriale."</p>	<p align="center">Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n° 870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n° 46 del 26/10/2018.</p>
<p align="center">16</p>	<p>• Paragrafo 3 – Interventi finanziabili e spese ammissibili - 3.1 Progetti ammissibili - Punto 1: "I progetti di efficientamento energetico finanziabili per un sito produttivo devono generare risparmi energetici addizionali, ovvero risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso."</p> <p>Sulla base di quali parametri si determina il sistema tecnologico da assumere come riferimento di baseline, considerato che si fa riferimento ad un criterio di addizionalità?</p>	<p align="center">1) Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 3.1 punto 2 e in particolare alla nota n°8.</p> <p>È necessario utilizzare dei parametri di valutazione (indicatori energetici) dell'efficientamento energetico raggiunto normalizzato rispetto alle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso. Tali informazioni dovranno essere riportate in maniera dettagliata nel rapporto di diagnosi energetica, indicando l'elenco dettagliato degli indicatori di riferimento per il processo in esame reperibili in letteratura, associazioni di categoria, ecc. (per ciascuno dare riferimenti dettagliati delle fonti, incluso l'anno di pubblicazione). Qualora si affermi che non sono reperibili indicatori, è necessario qualificare l'affermazione indicando le fonti di ricerca indagate e quindi individuare quelli ritenuti significativi per il processo in esame.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle norme tecniche in materia di efficientamento energetico (ad esempio Protocollo Internazionale di Verifica e Misure delle Prestazioni edito da EVO).</p> <p>Pertanto il parametro di riferimento sarà determinato direttamente dal proponente in sede di presentazione di domanda sulla base dell'analisi del proprio ciclo produttivo.</p>

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
17	<p>• Paragrafo 3 – Interventi finanziabili e spese ammissibili - 3.1 Progetti ammissibili - Punto 2: "l'intervento è ammissibile quando il beneficiario dimostri che lo stesso determini complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento. Ciò significa che la differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post-operam non può essere inferiore a tale percentuale. A tal fine si stabilisce che il confine dell'intervento è l'unità produttiva oggetto dell'intervento ed il punto di misura è il punto di prelievo dalla rete"</p> <p>a) Il requisito del risparmio maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento si riferisce ad un singolo intervento realizzato o piuttosto ad una riduzione del 20% del consumo complessivo del sito produttivo, come sembrerebbe intendersi dal periodo "A tal fine si stabilisce che il confine dell'intervento è l'unità produttiva oggetto dell'intervento ed il punto di misura è il punto di prelievo dalla rete"?</p> <p>b) Nel caso il requisito si riferisca al singolo intervento, la determinazione del consumo di baseline può essere determinata con una campagna di misura dei parametri che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento, la cui durata sia rappresentativa del regime di funzionamento?</p> <p>c) Nel caso il requisito si riferisca ad una riduzione del consumo complessivo del 20% del sito produttivo, ciò non esclude "di fatto" i siti produttivi dotati di più linee di produzione e/o processi in cui il rispetto di tale requisito richiederebbe di intervenire su tutte le linee di produzione e/o processi, considerando anche le tempistiche disponibili per la redazione dei progetti prima della presentazione dell'istanza di accesso al bando?</p> <p>d) Sempre nel caso il requisito si riferisca ad una riduzione del consumo complessivo del 20% del sito produttivo, tale riduzione è comprensiva del beneficio apportato dall'installazione di un impianto a fonti rinnovabili di cui alla Tipologia B (contestualmente con la realizzazione di un intervento della Tipologia A), o deve essere raggiunto esclusivamente con interventi rientranti nella Tipologia A di cui alla scheda di pre-informazione?</p> <p>e) Infine, nel caso di un'azienda multisito che intenda effettuare interventi su più siti produttivi, questa deve presentare un'unica domanda o una domanda per ogni sito oggetto di intervento?</p>	<p>a) L'avviso al paragrafo 3.1 punto 2 recita: "...complessivamente (riferito all'intero progetto proposto, articolato anche in più siti del medesimo proponente) un risparmio di energia primaria espressa in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento, ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER). b) vedi risposta a)</p> <p>c) L'avviso non impone di intervenire su tutte le linee di produzione e/o processi, l'importante che venga rispettata la condizione del risparmio di energia primaria del 20% rispetto alla situazione ante intervento.</p> <p>d) Il paragrafo 3.1 punto 2 dell'Avviso prevede che ai fini del calcolo del risparmio di energia primaria espressa in TEP rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento è calcolato tenendo conto anche dell'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER).</p> <p>e) Un'azienda multisito che intende effettuare interventi su più siti produttivi, deve presentare un'unica domanda, così come previsto al paragrafo 2.2 punto 5 dell'Avviso.</p>
18	<p>• Paragrafo 3 – Interventi finanziabili e spese ammissibili - 3.5 Forme ed intensità del contributo: Per gli interventi di Tipologia B sono previsti due valori di intensità max dell'aiuto a secondo che questi rientrino fra gli interventi di cui agli articoli:</p> <p>i. art.41, comma 6 lett. a) e b) – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili del REG. 651/2014;</p> <p>ii. art.41, comma 6 lett.c) – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili del REG. 651/2014.</p> <p>Riprendendo l'art.41, comma 6 lett.c) – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili del REG. 651/2014, ovvero "c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili."</p> <p>a quale soglia di potenza è fissato tale valore per distinguere se l'impianto rientra fra quelli definiti di scala ridotta o non e quindi determinare il valore di intensità max dell'aiuto corretto?</p>	<p align="center">Si rimanda al c.2 dell'Articolo 43 "Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta" del Regolamento 651/2014</p>
19	<p>In relazione ai soggetti beneficiari dell'avviso, come indicato al paragrafo 2.1 Destinatari/beneficiari, due soggetti giuridici distinti rientranti all'interno della definizione di micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del settore privato, nonché collegate tra di loro, così come da definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n° 651/2014, possono presentare ciascuno una domanda distinta di partecipazione al contributo?</p>	<p align="center">SI.</p>

FAQ Avviso 4.2.1 (efficientamento imprese)		
Progr.	Testo del quesito	Risposta
20	In relazione ai requisiti di ammissibilità, come indicato al paragrafo 2.2 lettera f), un'impresa avente due sedi produttive può presentare un domanda unica relativa all'efficientamento di entrambe le sedi, presentando distinte relazioni di efficientamento per ciascun POD?	Si veda la risposta al quesito n° 7.
21	Le spese connesse all'investimento materiale di cui all'art. 38 del Reg. (UE) n° 651/2014 rientranti all'interno del progetto di investimento, come specificato all'interno del paragrafo 3.4 "Spese ammissibili", quali a titolo esemplificativo "installazione di nuove linee di produzione che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti (in sostituzione degli stessi)", che comportino oltre un maggiore efficientamento anche un incremento della capacità produttiva, per evidenti questioni di evoluzione tecnologica, come si lega alla necessità di dimostrare un maggiore risparmio energetico rispetto alle condizioni ex ante? È possibile utilizzare dei parametri di valutazione dell'efficientamento raggiunto normalizzato rispetto alle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso?	Si veda la risposta al quesito n° 16
22	<p>Tra i requisiti di ammissibilità è indicato quanto segue: "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n°102 del 2014." Tale indicazione fa sorgere il dubbio circa il soggetto che possa redigere la diagnosi energetica: infatti il d.lgs.102/2014 all'allegato 2 esprime i criteri secondo i quali debba essere redatta tale diagnosi energetica, ma è soltanto l'art. 8 del sopracitato decreto che definisce i soggetti che possono redigere diagnosi ai sensi del d.lsg. 102/2014.</p> <p>Mancando l'indicazione espressa dell'articolo 8, potrebbe configurarsi il caso che l'impresa, ai fini dell'ammissibilità al bando, si doti di diagnosi energetica redatta in conformità (e non ai sensi di legge) ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n°102 del 2014 ma da un soggetto che non ha i requisiti di cui all'art. 8, cosa di fatto ad oggi assolutamente possibile e già realtà in molti casi.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità dell'impresa al bando, questa debba essere in possesso di diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n°102 del 2014 e redatta da un professionista iscritto ad albo competente oppure se questa debba essere in possesso di diagnosi energetica realizzata ai sensi all'allegato 2 al D. lgs n°102 del 2014 e, di conseguenza, redatta da soggetto di cui all'art. 8 del D. lgs n°102 del 2014.</p> <p>Tale chiarimento permetterà più serenamente di affrontare il dialogo con le PMI, alcune delle quali già in possesso di diagnosi energetica ma redatta da soggetti diversi da quelli definiti all'art. 8 del D.lgs. 102/2014 e che pertanto dovranno affrontare un nuovo percorso di certificazione, consapevoli che ciò è necessario ai fini dell'ammissibilità.</p>	<p>Il paragrafo 3.1 punto 1 dell'avviso stabilisce che: "Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8, commi 1 e 3 del D. lgs. 102/2014 devono essere predisposte, comunque, da soggetti di cui all'art. 8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014".</p>

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Giusto Ingrassia Strano

Il Dirigente Generale

F.to Ing. Salvatore D'Urso